



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2013, proposto da:

Paolo Lazzarini, Barbara Cendali, Francesco Fidanza, Alessandra Sgorbati, Vieri Fidanza, Anastasia Fidanza, Gloria Lazzarini, Nicola Paoletti, Giorgio Gobbo, Renato Gobbo, Giovanni Tegon, Elide Favaro, Gian Paolo Castagna, Rita Mantovanelli, Alessandro Tronchin, Maria Grazia Sottana, Arianna Tronchin, Flavio Gobbo, Bernardo Gobbo, Donatella Rossi, Maria Luisa Tortorelli, Roberto Danesin, Bruna Gobbo, Franco Volpato, Renata Mazzuccato, Francesca Volpato, Nicola Foccardi, Giorgia Marchesi, Ivan Andreetta, Renata Mion, Maurizio Salvador, Luciano Casarin, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tiffi, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre - Venezia, Via Bissa, 33;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon e Franca Caprioglio, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Comune di Scorze', non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Azienda Agricola Pesce Massimo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Borella, Stefania Piovesan e Michele Gradenigo, con domicilio eletto presso lo studio di

quest'ultimo in Venezia, S. Croce, 269 - Ponte Squartai;

sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2013, proposto da:

Comune di Scorze', in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon e Franca Caprioglio, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Roberto Chiaia, Roberta Brusegan e Katia Maretto, domiciliata in Venezia, San Marco, 2662;

Azienda Ulss n. 13 Mirano, Arpa Veneto, Avepa - Sportello Unico Agricolo di Venezia, Consorzio Bonifica Acque Risorgive, Ministero dello Sviluppo Economico, Comune di Mogliano Veneto, Provincia di Treviso non costituitesi in giudizio;

nei confronti di

Massimo Pesce, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Borella, Stefania Piovesan, Michele Gradenigo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. Croce, 269 - Ponte Squartai;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 1261 del 2013:

- della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 28/6/2013 n. 1090 (ivi compreso l'allegato a), pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n. 60 del 16/7/2013, di ratifica del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 7/6/2013, con cui è stata assentita in favore dell'Azienda Agricola Pesce Massimo la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Scorzè, nonché la costruzione e l'esercizio di un impianto di rete per la

distribuzione dell'energia elettrica;

- dell'autorizzazione unica della Regione Veneto Giunta Regionale 7/6/2013 n. 74, con cui è stata assentita in favore dell'Azienda Agricola Pesce Massimo la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas nel Comune di Scorzè nonché autorizzata la costruzione e l'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica e degli atti della Conferenza dei Servizi, propedeutica al rilascio della citata Autorizzazione Unica e dei verbali della stessa del 31/5/2013 e 6/6/2013..

B) quanto al ricorso n. 1326 del 2013:

- del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 74 del 7/6/2013 pubblicato sul BUR della Regione del Veneto n. 53 del 25/6/2013, così come ratificato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1090 del 28/6/2013 pubblicato nel BUR della Regione del Veneto n. 60 del 16/7/2013, nonché della stessa D.G.R. n. 1030 del 28/6/2013, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Scorzè all'Azienda Agricola Pesce Massimo;

- del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 6/6/2013;

- di tutti i verbali delle Conferenze di Servizi antecedenti a quella data.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e dell'Azienda Agricola Pesce Massimo e di Regione Veneto e di Provincia di Venezia e di Massimo Pesce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 28 giugno 2013, è stata assentita la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a biogas derivante dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ratificando il precedente decreto del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 7 giugno 2013, adottato per ragioni di urgenza.

L'istanza per la realizzazione dell'impianto è stata presentata dall'Azienda agricola Pesce Massimiliano di Gardigiano, nel territorio del Comune di Scorzè, il 12 febbraio 2013.

L'impianto è in grado di generare una potenza termica nominale di 1.507 MW, una potenza elettrica utile pari a 0,599 MW (elettrici) e una potenza termica utile di 0,769 MW.

I ricorrenti, che abitano in aree vicine al luogo dove dovrebbe sorgere l'impianto, con il ricorso r.g. n. 1261 del 2013 in epigrafe indicato, impugnano gli atti della procedura per le seguenti censure:

I) violazione della direttiva 2011/92/UE in materia di valutazione di impatto ambientale, in relazione al Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, perché il progetto non è stato sottoposto alla procedura di screening per verificare la sua assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio 2013, n. 93, abbia dichiarato incostituzionale, per contrasto con la normativa comunitaria, le disposizioni della legge regionale delle Marche 26 marzo 2012, n. 3, impugnata in via principale dal Governo, nella parte in cui, limitandosi a stabilire soglie di tipo solo dimensionale al di sotto delle quali i progetti relativi ad impianti a biomasse non sono assoggettabili alla procedura di valutazione di impatto ambientale, violano l'obbligo di tenere conto di tutti gli altri criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva

13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima, e perché l'impianto, utilizza rifiuti e produce sostanze chimiche, con la conseguenza che deve essere qualificato come impianto a cui è applicabile la normativa in materia di recupero rifiuti con conseguente obbligo quantomeno della procedura di screening ai fini dell'eventuale assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

II) violazione della direttiva 85/337/CE e del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, perché l'impianto produce **digestato**, e l'allegato I, paragrafo 4.3 del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, definisce come impianti chimici quelli che producono fertilizzanti, senza distinguere tra i vari processi di produzione (di sintesi o meno), e pertanto l'impianto avrebbe dovuto essere sottoposto allo screening ai fini dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto impianto di "trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici";

III) violazione e falsa applicazione della convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108, carenza di istruttoria e di motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 3 sexies del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché non è stata effettuata un'informazione adeguata, tempestiva ed efficace del pubblico interessato, cioè a quello che può subire effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha interessi da far valere al riguardo, e i soggetti interessati non sono stati informati fin dalla fase di avvio dei procedimenti decisionali, dato che i ricorrenti hanno appreso dell'esistenza del progetto solo a seguito di un'assemblea pubblica indetta dal Comune in data 9 maggio 2013, successiva allo svolgimento di due precedenti conferenze di servizi;

IV) violazione della direttiva Atex 99/9/CE e 99/92/CE, difetto di istruttoria e motivazione perché vi è stata una modifica sostanziale del progetto originario per effetto della traslazione del sito, e per via delle numerose prescrizioni imposte, che denotano la non assentibilità del progetto originario;

V) errore di fatto, difetto di istruttoria, omesso esame dei profili attinenti alla

viabilità e violazione delle direttive 2009/28/CE del 23 aprile 2009, specialmente per quanto riguarda la viabilità interna;

VI) violazione della normativa in materia di distanze delle centrali a biogas dalle aree abitative e dai pozzi artesiani previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 856 del 15 maggio 2012, per il mancato rispetto della distanza di 200 metri da edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati, dato che le verifiche sono state svolte sul progetto originario, prima della traslazione dell'impianto più a sud;

VII) violazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 2 maggio 2013, per la violazione delle distanze delle centrali a biomasse dalle produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, per la mancata verifica delle condizioni di accettabilità dell'impianto dai prodotti agricoli di qualità presenti (radicchio, piselli, fragola e asparago);

VIII) violazione dell'art. 6 del Dlgs. 3 marzo 2011, n. 28, dell'art. 216 del TU 27 luglio 1934, n. 152, e dell'art. 269 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di istruttoria per l'omesso esame dei profili attinenti l'emissione in atmosfera di ossido di azoto e di carbonio organico totale e dell'impatto odorifero, nonché violazione del principio di precauzione perché l'impianto sarà alimentato dai liquami della stalla, e deve quindi essere classificato come industria insalubre di prima classe, ed è mancato uno studio sull'impatto delle emissioni maleodoranti;

IX) difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, contraddittorietà e illogicità in quanto non sono state considerate le osservazioni presentate dai ricorrenti.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e l'Azienda controinteressata replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

I medesimi atti sono impugnati dal Comune di Scorzè, nel cui territorio è localizzato l'impianto, con ricorso r.g. 1326 del 2013, per le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 42 delle norme tecniche di attuazione del PTCP, carenza di

istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, perché non è stato salvaguardato il complesso d'impianto cinquecentesco noto come "Villa Frattin" oggetto di tutela dell'Istituto regionale Ville Venete e assoggettato agli obiettivi di tutela del PTCP, e perché il rappresentante della Provincia, dopo aver insistito per la necessità di uno spostamento dell'impianto al limite della proprietà a sud a tutela della Villa, si è espresso favorevolmente nonostante un piccolo spostamento, nonché violazione del principio del giusto procedimento e carenza di istruttoria, perché non è stato coinvolto l'Istituto regionale per le ville venete;

II) violazione degli artt. 6, 19 e 20 nonché dell'allegato IV del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e carenza di istruttoria perché il progetto è stato ritenuto non assoggettabile alla procedura di verifica ai fini dell'eventuale sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, nonostante si tratti di un progetto che può avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente che il proponente avrebbe dovuto trasmettere all'autorità competente ai fini della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ed in quanto l'impianto può considerarsi estensione dell'allevamento, e quindi corrispondente alla tipologia contemplata all'allegato IV, punto 1 "agricoltura", lett. c) "impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento";

III) violazione dell'art. 18, comma 2, delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore - variante zona agricola approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1982 del 3 agosto 2010 - perché non è stata rispettata la distanza di 500 m dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile, trattandosi di un impianto assimilabile ad un allevamento zootecnico intensivo, nonché violazione della deliberazione della Giunta regionale n. 856 del 15 maggio 2012, perché vengono utilizzate le deiezioni animali prodotte da un allevamento che per dimensioni (1400 bovini da carne, di cui 600 capi stabulati su pavimento fessurato e

circa 800 capi stabulati su lettiera permanente) ha carattere intensivo e non, come dichiarato in seno alla conferenza di servizi, non intensivo.

In questo giudizio si sono costituite la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e la controinteressata, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Disposta la riunione dei ricorsi, soggettivamente e oggettivamente connessi, preliminarmente è necessario esaminare le eccezioni con le quali la difesa della Regione Veneto afferma l'inammissibilità della proposizione da parte del Comune di censure e profili di doglianza, quali la mancata sottoposizione alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale o al mancato rispetto delle distanze tra l'impianto e le condotte acquedottistiche, non fatte valere in seno alla conferenza di servizi, argomentata con il richiamo all'art. 14, comma 4 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che non consente l'espressione di dissensi successivi alla conferenza di servizi a pena di inammissibilità.

L'eccezione deve essere respinta perché la norma da ultimo citata, esaurisce il suo scopo sul piano procedimentale, e non è invece una norma che preveda preclusioni di carattere processuale all'esercizio del diritto di azione, con la conseguenza che deve ammettersi che l'amministrazione in sede giurisdizionale possa dedurre profili di doglianza diversi da quelli sollevati nell'ambito della conferenza di servizi (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 13 dicembre 2011, n. 1726).

2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati.

Sono fondate le censure di cui al primo motivo del ricorso r.g. n. 1261 del 2013, e segnatamente a quelle formulate alle pagine 12, 13 e 14 con le quali si lamenta il mancato esperimento della procedura di screening volta a verificare la necessità o

meno di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

2.1 Per maggiore chiarezza, prima di esaminare nel dettaglio tali profili di fondatezza, è necessario precisare che sono invece infondate e devono essere respinte le altre doglianze con le quali nei ricorsi si deduce a vario titolo la necessità dello svolgimento della procedura di screening ai fini della verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale o alla procedura di valutazione ambientale strategica.

In particolare va chiarito che è infondata la censura contenuta nell'ambito del medesimo primo motivo del ricorso r.g. n. 1261 del 2013, con la quale si lamenta la mancata sottoposizione alla valutazione ambientale strategica.

Come è noto infatti, questa ha ad oggetto non singoli progetti ma è un processo che accompagna la redazione di piani e programmi prima della loro approvazione, al fine di arricchire il processo decisionale con considerazioni di carattere ambientale, ed esula pertanto dalla fattispecie all'esame che ha ad oggetto un progetto.

Parimenti infondate sono le censure contenute nel secondo motivo del ricorso r.g. 1261 del 2013, con le quali si sostiene l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale in quanto l'impianto avrebbe ad oggetto il trattamento e la fabbricazione di prodotti chimici, e le tesi prospettate sempre nell'ambito del primo motivo del ricorso r.g. 1261 del 2013, con le quali si sostiene che l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale discenderebbe dalla qualificazione dell'impianto come impianto di recupero rifiuti, o prospettate nel secondo motivo del ricorso r.g. n. 1326 del 2013, con le quali l'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è argomentata affermando che il progetto dovrebbe essere qualificato come estensione di un allevamento intensivo.

Tali assunti si basano infatti su un'erronea qualificazione dell'impianto.

L'impianto di biogas non può essere qualificato come impianto di recupero di rifiuti, perché l'immissione delle sostanze organiche non è finalizzata al loro trattamento, ma all'operatività del processo finalizzato alla produzione di energia (cfr. Tar Emilia

Romagna, Parma, 25 luglio 2013, n. 236; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6117) e le sostanze che derivano dal processo produttivo, il **digestato** e il metano, non costituiscono rifiuti, in quanto il primo è utilizzabile come ammendante o fertilizzante sui terreni agricoli, e il secondo per alimentare il cogeneratore per la produzione di energia elettrica.

Anche la tesi secondo la quale l'impianto dovrebbe essere qualificato come destinato alla fabbricazione di fertilizzanti e quindi di prodotti chimici non può essere condivisa, perché l'impianto è volto alla produzione di energia ed il **digestato** costituisce un mero sottoprodotto.

L'impianto non può neppure essere qualificato come estensione dell'allevamento esistente, perché l'utilizzo delle deiezioni animali per alimentare la produzione di energia elettrica non comporta un aumento del numero dei capi di bestiame presenti, e l'impianto, pur essendo operativamente connesso all'allevamento, potendo funzionare anche con altri materiali o altre sostanze organiche, ai fini della valutazione di impatto ambientale, ha una propria autonomia funzionale, essendo volto alla produzione di energia (sulla non cumulabilità di diverse ed autonome opere collegate tra loro solo da un vincolo teleologico ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831).

Pertanto l'impianto deve correttamente essere qualificato come suscettibile entro la categoria degli "impianti termici per la produzione di energia elettrica" che deve essere sottoposto a screening, ai sensi dell'allegato IV, Parte II, punto 2, lett. a), del Dlg. 3 aprile 2006, n. 152, ove abbia una potenza termica superiore ai 50 MW.

Pertanto, in conformità alla predetta norma, il progetto, essendo al di sotto di tale soglia, non è stato sottoposto a screening.

3. Deve tuttavia rilevarsi che tale norma deve essere disapplicata perché contrasta con la direttiva 92/2011/UE concernente la valutazione d'impatto ambientale.

Sul punto va premesso che la Commissione europea ha proposto una procedura di

infrazione nei confronti dell'Italia (2009/2086) perché la direttiva sopra citata impone un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a valutazione di impatto ambientale i progetti descritti nell'allegato II, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità (screening), e tale verifica deve essere effettuata attraverso specifici criteri di selezione, definiti nell'allegato III della direttiva, che si riferiscono alle loro dimensioni, al cumulo con altri progetti, all'utilizzazione di risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e ai disturbi ambientali, alla localizzazione tenendo conto dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell'ambiente naturale, alle caratteristiche dell'impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata, mentre la normativa nazionale al fine di escludere la necessità della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per determinate categorie di progetti si limita a prevedere delle soglie dimensionali.

Il Governo italiano, su impulso di tale procedura di infrazione, ha impugnato in via principale una legge regionale, la legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, in materia di valutazione di impatto ambientale, assumendo come parametro interposto di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, la direttiva 92/2011/UE.

La Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio 2013 n. 93, ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge regionale nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità, non prevede che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva n. 2011/92/UE, come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima.

Come chiarito dalla giurisprudenza intervenuta successivamente a tale sentenza (cfr. Tar Marche, 15 luglio 2014, n. 707; Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 4727) deve quindi essere disapplicata la normativa nazionale che statuisce esenzioni

per gli impianti di potenza inferiore ad una data soglia, perché “*si deve rilevare come, infatti, a fondare la tesi della doverosità della V.I.A. concorrano i principi di precauzione e dell’azione preventiva, propri del diritto comunitario, sanciti all’art. 191 del T.F.U.E., ove il legislatore, nell’affermare che <<la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela (...)>>, induce a ritenere che la V.I.A. non possa, certamente, escludersi sulla semplice base della soglia di potenza.*”

Ogni normativa contrastante con la normativa comunitaria in materia ambientale che impone la V.I.A. quale provvedimento volto a valutare compatibilità degli insediamenti produttivi con le esigenze di tutela dell’ecosistema deve pertanto essere disapplicata” (in tali termini si esprime la già citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 4727).

Conseguentemente, in accoglimento della censura di cui al primo motivo del ricorso r.g. n. 1261 del 2013, formulata alle pagine 12, 13 e 14, previa disapplicazione dell’allegato IV, Parte II, punto 2, lett. a), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale esclude dalla procedura di screening gli impianti aventi una potenza termica inferiore ai 50 MW, gli atti impugnati non possono che essere annullati in ragione dell’omessa sottoposizione a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, in quanto, in assenza di una normativa nazionale che, conformemente alla direttiva comunitaria n. 2011/92/UE, tenga conto di tutti e non solo di alcuni dei criteri indicati nell’Allegato III alla direttiva n. 2011/92/UE, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della stessa, si deve ritenere che le tipologie progettuali dell’allegato IV, Parte II, punto 2, lett. a), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, debbano essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità in base ad una valutazione da svolgersi, in assenza della previsione di criteri e soglie conformi alla normativa comunitaria, caso per caso.

Per completezza va anche soggiunto che la normativa attualmente è in corso di revisione ai sensi dell’art. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, la cui attuazione è demandata all’adozione di un decreto ministeriale.

4. Seguendo il medesimo percorso argomentativo, si rivela fondata anche la censura di cui al terzo motivo del ricorso r.g. n. 1261 del 2013, con la quale i ricorrenti lamentano la violazione degli obblighi informativi incombenti sui presentatori del progetto e sulle autorità, previste dalla Convenzione di Aarhus ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108, che impone che le attività suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente sia preceduta nella fase iniziale del processo decisionale da un'informazione adeguata, tempestiva ed efficace del pubblico interessato.

I ricorrenti lamentano che gli è stato impedito di avere a disposizione il tempo necessario ad approfondire le caratteristiche del progetto, dato che hanno avuto notizia del medesimo solo prima dell'ultima delle tre conferenze di servizi, a seguito della convocazione di un'assemblea pubblica convocata dal Comune di Scorzè.

La Regione replica che devono ritenersi sufficienti le attività informative poste in essere, in quanto è stato dato avviso sul sito web dell'Amministrazione regionale oltre che nel bollettino ufficiale della Regione in versione telematica dell'indizione della conferenza di servizi.

Anche relativamente a tale censura è necessario richiamare la già citata sentenza della Corte Costituzionale 22 maggio 2013 n. 93, la quale, a seguito dell'impugnazione in via principale da parte del Governo della legge regionale della Regione Marche che prevedeva l'adempimento di obblighi informativi non dissimili a quelli ai quali ha dato corso la Regione Veneto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme per violazione degli specifici obblighi che discendono dalla normativa comunitaria, che vincolano il legislatore ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non è stato previsto, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l'obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.

Infatti, ha osservato la Corte che *“fin dalla entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE, gravava sugli Stati membri, fra gli altri, l'obbligo di garantire trasparenza e informazione e la possibilità effettiva di partecipazione del <<pubblico interessato>> alle attività decisionali in*

materia ambientale. Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), ratificata il 17 febbraio 2005. Ad essa fa espressamente riferimento la direttiva 2011/92/UE, che, al considerando n. 19, ricorda come tra gli obiettivi della predetta Convenzione vi sia quello di «garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone». A tale scopo, la predetta direttiva prescrive all'art. 6, paragrafo 2, che il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, «in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale [...] e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni» su una serie di aspetti concernenti, fra l'altro: a) la domanda di autorizzazione; b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale; c) le autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentate osservazioni o quesiti, nonché i termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione; e) la disponibilità delle informazioni; f) i tempi ed i luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalità precise della partecipazione del pubblico. Al fine di assicurare l'adempimento dei prescritti obblighi informativi, la medesima direttiva precisa espressamente, inoltre, che «gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali)» (art. 6, paragrafo 5)».

Trattandosi anche in questo caso di norme che, pur contenute in una direttiva, impongono obblighi chiari, precisi e incondizionati relativamente sia alla necessità di fornire le informazioni in una fase iniziale della procedura, che ai contenuti e alle modalità di pubblicazione, anche le censure di cui al terzo motivo del ricorso r.g. n. 1261 del 2013 devono essere accolte, dato che la Regione, omettendo di fornire tempestivamente con modalità adeguate una serie di ulteriori informazioni rilevanti, ha posto in essere atti in contrasto con le indicazioni recate da norme della direttiva

da considerarsi self executing.

Anche in questo caso per completezza va soggiunto che il legislatore è ora intervenuto per ovviare a tali problematiche, sostituendo il comma 2, dell'art. 20, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per effetto dell'art. 15, comma 1, lettera g), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. Ciò premesso, il Collegio ritiene necessario esaminare tra le restanti censure quelle che non possono essere assorbite, in quanto non si pongono in un rapporto di chiara continenza, pregiudizialità logica o implicazione con quelle accolte, al fine di definire il rapporto controverso.

5.1 Con il quinto motivo del ricorso r.g. n. 1261 del 2013, i ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria e l'irragionevolezza e la violazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, perché non vi è stata una sufficiente analisi di impatto sulla viabilità.

La doglianza è priva di fondamento, perché dalla documentazione versata in atti risulta una relazione "analisi dei flussi veicolari indotti dall'attività dell'azienda agricola ante e post intervento" (cfr. doc. 6 allegato alle difese della controinteressata) dalla quale emerge un saldo negativo nel numero di mezzi in circolazione, ottenuto mediante l'inserimento di un nuovo dispositivo (impianto di essiccazione del **digestato**) finalizzato a ridurre oltre che le emissioni odorigene, anche i flussi veicolari connessi al trasporto del **digestato**.

5.2 Parimenti da respingere perché priva di riscontri è la censura di cui al sesto motivo del ricorso r.g. n. 1261 del 2013, con la quale i ricorrenti lamentano la violazione della normativa in materia di distanze dalle aree abitate.

Infatti in base alla deliberazione di Giunta regionale 856 del 15 maggio 2012, gli impianti di biogas con caratteristiche corrispondenti a quelle dell'impianto all'esame, devono distare 100 e 200 metri rispettivamente dalle residenze civili sparse e dalle residenze civili concentrate, e dall'elaborato relativo all'inquadramento territoriale allegato al progetto (cfr. doc. 10 allegato alle difese della controinteressata) tali

distanze risultano rispettate.

5.3 Con il settimo motivo del ricorso r.g. n. 1261 del 2013, i ricorrenti lamentano la violazione della normativa posta a tutela delle coltivazioni agricole di pregio, per l'omessa considerazione di eventuali interferenze.

La doglianza non può essere accolta.

Le linee guida allegate al DM 10 settembre 2010, al punto 16.4 stabiliscono che nell'autorizzare i progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non interferiscano negativamente.

La deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 7 agosto 2013, nell'individuare i siti non idonei all'insediamento degli impianti a biomasse, ha posto un divieto "limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché ai siti interessati da coltivazioni biologiche", disponendo che le verifiche circa la presenza di colture di pregio debbano essere effettuate traendo informazioni dal fascicolo aziendale e dagli enti di controllo accreditati.

Nel caso all'esame non risultano in atto coltivazioni agricole di pregio sui terreni interessati dal progetto, fino ad ora destinati a seminativo ed allevamento (il progetto è stato approvato da Avepa, cfr. doc. 9 allegato alle difese della parte controinteressata), e pertanto la censura deve essere respinta.

5.4 Con l'ottavo motivo del ricorso r.g. n. 1261 del 2013, i ricorrenti lamentano la violazione delle norme in materia sanitaria e la violazione del principio di precauzione perché l'impianto deve essere qualificato come industria insalubre di prima classe.

L'assunto è infondato, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Sentenza Tar Emilia Romagna, Parma, 26 giugno 2014, n. 241; id. 25 luglio 2013, n. 236) l'impianto in esame produce energia mediante il procedimento del biogas, che si attua mediante l'introduzione di elementi organici non definibili come rifiuti dato

che servono per dare avvio ad un'attività di decomposizione delle sostanze immesse ai fini della produzione energetica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6117), e pertanto gli impianti di biogas non possono essere classificati come industrie insalubri di prima classe.

Quanto agli ulteriori rischi sanitari paventati, va rilevata innanzitutto la genericità dei rilievi non supportati dall'allegazione di elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza di rischi effettivi per la salute, ed in secondo luogo che dalla documentazione versata in atti risulta che l'Arpav ha ritenuto di esprimere un parere favorevole in ragione degli accorgimenti adottati, consistenti nella copertura di tutte le vasche di stoccaggio, in modo da ridurre la dispersione degli odori nell'ambiente.

Anche le censure di cui all'ottavo motivo devono pertanto essere respinte.

6. Con il primo motivo del ricorso r.g. n. 1326 del 2013 il Comune di Scorzè lamenta la violazione dell'art. 42 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, la contraddittorietà del comportamento della Provincia, prima contraria all'intervento e successivamente favorevole, e la mancata tutela del complesso "Villa Frattin", nonché la violazione dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la carenza di istruttoria, per il mancato coinvolgimento nella procedura dell'Istituto regionale Ville Venete.

Le doglianze non possono essere accolte.

Infatti la Villa Frattin, come attestato dalla Soprintendenza, non è un bene vincolato ai sensi della normativa di tutela sui beni culturali, e l'Istituto regionale delle ville venete è stato consultato con nota prot. n. 153165 del 10 aprile 2013 ed è stato convocato alla conferenza di servizi del 31 maggio 2013 con nota della Regione del 27 maggio 2013 (cfr. doc. 14 allegato alle difese della controinteressata), ma non si è presentato, con la conseguenza che deve ritenersi ex lege acquisito il consenso del medesimo.

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella condotta della Provincia, dato che questa, nonostante l'inapplicabilità della

disciplina di tutela prevista dall'art. 42 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, che prescrivono un'inedificabilità di 200 m relativamente ai complessi di interesse provinciale tra i quali non rientra la Villa Frattin, ha subordinato il proprio assenso allo spostamento dell'impianto più a sud del sedime previsto, ottenendo una modifica progettuale in base alla quale è stato spostato ad una distanza di circa m 200 dalla Villa.

Le censure di cui al primo motivo del ricorso r.g. n. 1326 del 2013, pertanto non possono essere accolte.

6.1 Con il terzo motivo del ricorso r.g. n. 1326 del 2013 il Comune lamenta il mancato rispetto delle distanze da sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile fissate dall'art. 18 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore generale, per il quale i fabbricati per gli allevamenti zootecnici intensivi devono distare almeno 500 m dalle aree di rispetto delle sorgenti.

La censura deve essere disattesa perché, come sopra illustrato, l'impianto è volto alla produzione di energia elettrica, e non può essere qualificato come allevamento, in quanto pur essendo operativamente connesso all'allevamento, può funzionare anche con altri materiali o altre sostanze organiche, e pertanto ha una propria autonomia funzionale, con la conseguenza che la norma invocata dal Comune ricorrente, riferendosi agli allevamenti, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame.

Peraltro va anche considerato che l'impianto non produce scarichi idrici che possano interferire sull'idrografia locale (cfr. la relazione di cui al doc. 16 allegata alle difese della parte controinteressata), e nel corso dell'istruttoria si sono pronunciati favorevolmente l'Arpav e il Consorzio di bonifica.

Anche la censura di cui al terzo motivo del ricorso r.g. 1326 del 2013, deve pertanto essere respinta.

In definitiva, il ricorso r.g. n. 1261 del 2013 deve essere accolto limitatamente alle censure contenute nel primo e terzo motivo, perché il progetto non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto

ambientale e non è stato oggetto degli obblighi informativi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile alla fattispecie, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate e, in particolare, di quelle di cui al quarto e nono motivo del medesimo ricorso, e reiezione delle restanti.

Il ricorso r.g. n. 1326 del 2013 deve essere respinto.

In ragione della complessità e novità di alcune delle censure proposte le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando accoglie in parte il ricorso r.g. n. 1261 del 2013 nel senso precisato in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati; respinge il ricorso r.g. n. 1326 del 2013.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)